

controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali; attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione professionalizzanti - previsti all'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale - in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

Almeno uno dei requisiti di professionalità - ad eccezione dell'ultimo punto - devono essere posseduti da almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché dai componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe. Nel caso in cui gli organi di amministrazione debbano rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna componente deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità previsti dal decreto.

Per quanto concerne gli organi di controllo, il c. 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale dispone che almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e che abbia esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti di tali organi devono essere ugualmente iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità, ad eccezione di quello previsto dalla lettera g), c. 1, art. 2 del decreto ministeriale.

---

hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

**Deputato all'accertamento** dei requisiti di professionalità, anche in caso di rinnovo delle cariche, nonché alla **dichiarazione di decadenza e sospensione**, è l'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare, ovvero l'organo di amministrazione della società o ente nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione della forma pensionistica complementare<sup>7</sup>. Per quanto concerne le fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale è effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Sono qualificate come **situazioni impeditive** le ipotesi, verificatesi almeno nei due esercizi precedenti, in cui nello svolgimento dell'attività di amministrazione, direzione o controllo che consente l'acquisizione del requisito di professionalità, le forme pensionistiche complementari o le imprese presso cui tali attività si esercitavano, siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o procedure equiparate. Sono altresì considerate come impeditive l'aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività e di sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; l'essere stati destinatari dei provvedimenti di decadenza dall'incarico, previsti dall'art. 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.

Tale sanzione si applica nei casi di maggior gravità qualora; non si ottemperi, anche in parte, alle richieste della Covip, ovvero venga ritardato l'esercizio delle sue funzioni; non si osservino le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 del d.lgs. n. 252/2005, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del medesimo decreto; non si osservino le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza

---

<sup>7</sup> In caso di inerzia compete alla Covip dichiarare la decadenza dall'incarico.

sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005; non si effettuino le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

Le situazioni impeditive non operano nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, tra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 2409 c.c., nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva di risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Gli interessati sono obbligati a dare comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'insorgere delle situazioni impeditive, eventualmente evidenziando - con idonei elementi utili alla valutazione che compete all'organo competente - la loro estraneità ai fatti che hanno determinato la situazione di crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.

L'art. 5 del decreto ministeriale nel definire i requisiti di **onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità**, qualifica come cause ostative all'assunzione di incarichi di amministrazione, rappresentanza, controllo e di responsabile<sup>8</sup> quelle previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice civile; l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; l'essere stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o essere condannati, in via definitiva su richiesta delle

---

<sup>8</sup> Per i fondi pensione aperti e i PIP è fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, cc. 2 e 4 del d.lgs. n. 252/2005 in materia di cause di incompatibilità e quanto disposto dall'art. 8, c. 8 del d.m. Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996.

parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; a reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Costituiscono causa di **sospensione dalle cariche**, la cui dichiarazione compete l'organo preposto all'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità: la condanna con sentenza non definitiva per i reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; i reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; un qualunque delitto non colposo; l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene per tali reati, nel caso di sentenza non definitiva; l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro 60 giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni, ad eccezione delle ipotesi di applicazione provvisoria delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni,

e di misure cautelari; in tal caso, infatti, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure.

### **2.3 I decreti di attuazione in via di emanazione**

Si sta provvedendo alla stesura dei rimanenti decreti di attuazione del d.lgs. n. 252/2005.

Il decreto previsto al c. 5bis dell'art. 6<sup>9</sup> in materia di criteri da seguire per gli investimenti, deve essere emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Covip.

Secondo la norma nel decreto dovranno essere individuati:

le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

Ai sensi dell'art. 15ter del d.lgs. n. 252/2005, il regolamento interministeriale deve, inoltre, definire i limiti agli investimenti che i fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea - rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera - devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.

Secondo l'art. 7bis, c. 2 del d.lgs. n. 252/2005, con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, devono

---

<sup>9</sup> Introdotta dall'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 28/2007.

essere definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29bis, c. 3, lett. a), num. 3), della l. 18 aprile 2005, n. 62. Questa norma - contenuta nella legge comunitaria 2004 per l'attuazione della direttiva 2003/41 relativa alle attività di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali - dispone che debbano essere disciplinati, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Covip, la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

Nel regolamento dovranno essere, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

#### **2.4 L'adeguamento alla direttiva comunitaria n. 2003/41/Ce in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali**

Un'altra rilevante modifica normativa che ha interessato il d.lgs. n. 252/2005 è stata quella derivante dall'attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, avvenuta con il d.lgs. n. 28/2007.

Una serie di norme sono state volte a superare la vecchia disciplina in materia di requisiti di onorabilità e professionalità e il vecchio apparato sanzionatorio a ciò collegato; il d.lgs. n. 28/2007 ha in parte normato direttamente la materia e in parte ha rinviato ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle norme di dettaglio (v. *infra* il paragrafo relativo).

Per quanto concerne il regime delle prestazioni e i modelli gestionali le modifiche apportate dalla normativa comunitaria sono volte a rendere più autonome le forme pensionistiche complementari nell'adempimento di tali funzioni, pur permanendo un ruolo di controllo in capo alla Covip. Un altro gruppo di norme introdotte dal d.lgs.

n. 28/2007 riguarda il principio di trasparenza che le forme pensionistiche devono rispettare per quanto concerne obiettivi e modalità di investimento delle risorse patrimoniale, cui conseguono anche specifici obblighi di informativa nei confronti degli aderenti.

Per quanto concerne le garanzie patrimoniali sono state emanate specifiche disposizioni che vincolano le scelte di investimento che i fondi pensione possono compiere ed è stata aggiunta un'apposita norma per le forme pensionistiche complementari che coprono il rischio biometrici.

L'adeguamento alla normativa comunitaria ha previsto l'introduzione di specifiche norme relative all'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane e dell'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie e, conseguentemente, un articolo dedicato alla cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti.

## 2.5 La Covip

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP è stata istituita nel 1993, con il decreto legislativo n.124 (art. 16), come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione per la funzionalità del sistema di previdenza complementare.

La legge istitutiva attribuisce alla COVIP personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa contabile e amministrativa, pur prevedendo un significativo collegamento funzionale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Negli anni a seguire numerosi interventi legislativi hanno modificato la disciplina esistente. Con la legge delega 23 agosto 2004, n. 243, alla Covip è stato assegnato il ruolo unico di Autorità di vigilanza, al fine di assicurare “l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento”. Tale

impostazione ha avuto seguito nel decreto legislativo di attuazione della legge delega, il d.lgs. n. 252 del 2005, che accresce e implementa le funzioni della COVIP, e successivamente sia nella legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge per la tutela del risparmio) che ne formalizza il ruolo di Autorità di settore al pari delle altre quattro Authority sul risparmio, sia nel recentissimo decreto legislativo di attuazione della stessa legge per la tutela del risparmio (d.lgs. 303/2006), che conferma con chiarezza la distinzione delle forme pensionistiche complementari dai prodotti di tipo finanziario, in funzione della esclusività e peculiarità delle relative finalità.

In estrema sintesi, volendo ricostruire il quadro delle funzioni oggi assegnate alla COVIP con riguardo a tutte le forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo-PIP), si può far riferimento ai principali compiti che il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia hanno indicato con la Direttiva alla stessa COVIP del 28 aprile 2006:

definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, tutte le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere comprese nell'ambito di applicazione dell'ordinamento di settore ed essere iscritte all'apposito albo;

approvare gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, con facoltà di richiedere, a fini di sana e prudente gestione, di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle predette forme;

dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di garantire l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi;

disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte



tali forme, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; vigilare sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti e sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile di tutte le forme pensionistiche complementari - ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive Autorità di controllo sugli intermediari finanziari e assicurativi - anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che si ritengano necessari.

Nel corso del 2006 la COVIP ha emanato le Direttive generali a tutte le forme di previdenza complementare, gli schemi di statuto, regolamento e nota informativa e le istruzioni recanti le procedure per l'attuazione degli adeguamenti alla nuova disciplina. Tale sforzo ha consentito un celere adempimento da parte degli operatori, la gran parte dei quali ha presentato alla Commissione fin dal gennaio 2007 la documentazione prescritta ed ha quindi potuto raccogliere le adesioni dei lavoratori. Durante il primo semestre 2007, la Commissione ha poi proceduto alla verifica della rispondenza degli adeguamenti alla nuova disciplina, e ha provveduto a emanare 190 provvedimenti di autorizzazione e/o di approvazione, consentendo quindi alle forme previdenziali di accogliere il versamento dei flussi di TFR e degli altri contributi eventualmente previsti e, al decorrere del semestre, le adesioni di tipo tacito.

### **3. Il quadro normativo a livello comunitario**

La previdenza complementare è oggetto di numerosi interventi comunitari che investono profili fra loro molto diversi quali la libera circolazione dei lavoratori, il divieto di discriminazioni, la disciplina degli investimenti finanziari e quella dei regimi fiscali, la libertà di concorrenza e quella di accesso a beni e servizi. Quelli appena

elencati sono singoli aspetti che, tuttavia, si intersecano costantemente e creano un quadro entro cui deve svilupparsi la normativa in materia di previdenza complementare e la sua implementazione, anche da parte delle forme pensionistiche.

Con il d.lgs. del 6 febbraio 2007, n. 28, che ha modificato il d.lgs. n. 252/2005, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Attualmente è in fase di discussione la proposta di direttiva sul miglioramento della portabilità dei diritti a pensione complementare. L'attuale proposta di direttiva è l'ultima fase di un lungo processo iniziato nel 1991 con la comunicazione della Commissione sugli schemi pensionistici complementari. L'esigenza di intervenire su tale materia è stata determinata dalla considerazione dello sviluppo negli stati membri di un secondo pilastro pensionistico, complementare ai regimi obbligatori, e che richiedeva, pertanto, il riconoscimento del principio secondo cui ogni lavoratore possa spostarsi liberamente all'interno dell'Unione attendendo ad un'altra occupazione senza perdere il diritto alla pensione integrativa.

Il testo oggi in discussione è profondamente cambiato nel corso dei lavori in Consiglio, soprattutto per quanto concerne il principio di trasferibilità dei diritti a pensione complementare, a causa di molteplici ostacoli spesso legati alla natura degli schemi esistenti in alcuni Stati membri.

#### **4. Il quadro normativo a livello regionale**

In materia di previdenza complementare Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta hanno emanato leggi regionali.

Il Trentino Alto Adige aveva già normato in materia di previdenza integrativa con numerose leggi, tra cui la n. 3 del 1997, recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale", emanata in attuazione dell'articolo 6 dello statuto di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Con questa legge la Regione ha promosso la costituzione di Fondi pensione a livello regionale per lavoratori dipendenti e per

lavoratori autonomi e liberi professionisti. A tal fine è stata costituita, insieme ad istituti di credito locali, una apposita società per fornire una serie di servizi amministrativi e contabili ai fondi pensione costituiti su base regionale.

L'art. 12 della l. regionale n. 1/2005 ha modificato la legge regionale n. 3/1997 introducendo l'art. 1bis. Tale norma, al comma 4 dispone che:

**"Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi (cioè quelli regionali n.d.r.) il trattamento di fine rapporto prima che si determini l'effetto di destinazione residuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004<sup>10</sup>. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l'attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.**

<sup>10</sup> Art. 1, c. 2., l. n. 243/2004:

"Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

(...)

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

(...)

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione e non esercitano l'opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e".

Per quanto concerne la regione Veneto, il 18 maggio 2007 è stata emanata la legge n. 10 recante "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto". La finalità della legge, come si evince dal titolo stesso, è di promuovere la diffusione della previdenza complementare della Regione sia mediante attività di informazione e sensibilizzazione in materia, che con la previsione di possibili interventi di natura economica da parte della Regione stessa.

Anche la Valle d'Aosta è intervenuta in materia con la legge regionale n. 27 del 4 dicembre 2006, recante "Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale". La legge regionale mira promuovere e tutelare l'adesione a forme pensionistiche complementari, ad ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari e iniziative di natura assistenziale. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente, la Regione può promuovere e istituire forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale. Gli interventi regionali, stando alla lettura della norma, sono diretti a fornire garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali; incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà; servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti; incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti.

## 5. L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

### 5.1 La campagna informativa

Particolare attenzione è stata dedicata all'attività di comunicazione per informare e sensibilizzare i lavoratori in merito alla scelta da compiere sul TFR.

La campagna di comunicazione – iniziata il 15 gennaio 2007 e terminata il 30 giugno –, ha visti coinvolti il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio.

L'importanza attribuita alla riforma in atto e la consapevolezza della necessità di una attenta e corretta informazione per i lavoratori, anche in considerazione del forte cambiamento culturale sotteso alla riforma stessa, ha indotto il Governo a ritenere opportuno derogare ai limiti della par condicio. Queste stesse motivazioni sono alla base dello stanziamento previsto nella passata finanziaria di 17 milioni di euro, ripartiti in pari cifre, fra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero, al fine di sostenere adeguatamente gli obiettivi di informazione capillare.

La campagna è stata piuttosto articolata e per la sua realizzazione sono stati utilizzati strumenti comunicativi diversi, da quelli classici (spot radio Tv, annunci stampa), a quelli più moderni, in considerazione del fatto che i destinatari principali della Riforma sono i giovani compresi in età fra i 18 ed i 34 anni. Per questo motivo è stato creato un sito internet interamente dedicato alla riforma, sono stati predisposti *banner* sui siti di maggiore accesso, ed è stato utilizzato il circuito cinematografico. Per gli stranieri, poi, sono stati predisposti format in lingua pubblicati sui media di maggiore diffusione. Sono stati realizzati oltre 7000 spot sulle televisioni e più di 30.000 sulle radio, numerosi annunci pubblicati sistematicamente sulla stampa, e si è provveduto ad affissioni nelle principali città e stazioni ferroviarie; sono state inoltre diffuse brochure esplicative. A redazioni di giornali e Tv sono stati inviati Format giornalistici. Il centro di contatto 800.196.196 ha ricevuto circa 150.000 chiamate. Mentre sono giunte oltre 8.000 e-mail all'indirizzo di posta dedicato. Il 5 febbraio ed il 26 maggio sono stati organizzati due "Tfr day". In collaborazione con Inps sono state, inoltre, inviate oltre 14 Milioni di comunicazioni ai lavoratori attivi per informarli delle possibili scelte da effettuare.

L'attività di comunicazione è stata condotta con un'azione di rete, in collaborazione con Covip, Inps, Mefop, e Consulenti del lavoro. È stata, inoltre, creata una apposita struttura di missione sul Tfr, creata ad hoc per implementare le azioni di comunicazione, monitorare i risultati, ed apportare eventuali azioni correttive.

Gli esiti della campagna di comunicazione sono stati confortanti in quanto, secondo le rilevazioni compiute, a fine giugno otto cittadini su dieci ricordavano di avere visto gli spot televisivi e sei su dieci di avere ascoltato gli annunci radiofonici, con un gradimento medio del 65% che ha raggiunto il 75% fra i dipendenti delle imprese private, cioè fra i veri destinatari della campagna.

In pratica, l'intensità dei messaggi di comunicazione ha raggiunto in termini di GRP una media settimanale di 300/ 350 punti con un picco di 650 nelle prime due settimane di giugno. Per un totale di 6000 GRP , comparabili a quelli di grandi campagne pubblicitarie commerciali.

I risultati della campagna di comunicazione sono stati positivi, come dimostra un'indagine DOXA commissionata dalla Covip, realizzata nel luglio 2007, secondo cui il 96% dei lavoratori dipendenti delle aziende private erano a conoscenza della riforma del TFR e della scadenza del 30 giugno 2007, quale termine ultimo entro cui effettuare una scelta. Il datore di lavoro ha informato i dipendenti nel 91% dei casi, per l'80% dei quali con documento scritto. Un altro dato importante è che dalle interviste realizzate non sono emerse differenze di rilievo nella conoscenza della riforma e della scadenza per dimensione aziendale e per settore produttivo, salvo una leggera superiore attività informativa del datore di lavoro per le aziende con almeno 50 addetti e per i lavoratori dell'industria.

Si può quindi affermare che la campagna di comunicazione ha avuto pieno successo e che le scelte dei lavoratori siano state effettivamente consapevoli, anche nelle ipotesi di silenzio-assenso.

## **6. I DATI RELATIVI ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

### **6.1 Le adesioni**

Possiamo tracciare un primo bilancio relativo alle adesioni che si sono riscontrate alla fine del primo semestre di entrata in vigore della riforma.

La decisione dell'anticipo dell'entrata in vigore della nuova normativa, anche se ha concesso tempi molto brevi per rendere operativa la riforma, è stata un successo che ha consentito in pochi mesi di raddoppiare il numero degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

I tempi di presentazione di questa relazione annuale non consentono di fornire dati definitivi, ancora non disponibili soprattutto per quanto riguarda il silenzio assenso, a causa della concentrazione di gran parte delle scelte alla fine del semestre; sono noti, invece, i dati relativi alle adesioni esplicite. Le forme di previdenza complementare stanno ancora elaborando i dati che saranno disponibili alla fine del mese di ottobre, in concomitanza delle scadenze previste anche dall'INPS per l'invio dei dati da parte delle aziende. Si è pertanto atteso la relazione della Covip presentata il 19 settembre 2007 per fornire un quadro il più possibile esaustivo.

**Iscritti alla previdenza complementare anno 2006***(dati di fine periodo)*

		Iscritti 2006	var. % 2006/2005
<b>Fondi pensione di nuova istituzione</b>	Fondi pensione negoziali	1.219.372	5,6
	Fondi pensione aperti	440.486	8,2
	<b>Totale</b>	<b>1.659.858</b>	<b>6,3</b>
<b>Fondi pensione preesistenti</b>	Autonomi (con soggettività giuridica)	612.849	
	Interni a banche	35.815	
	Interni a imprese di assicurazione	92	
	Interni a società non finanziarie	763	
	<b>Totale</b>	<b>649.519</b>	
<b>TOTALE FONDI PENSIONE</b>		<b>2.309.377</b>	<b>3,7</b>
<b>Polizze Individuali Pensionistiche<sup>1,3)</sup></b>		<b>959.867</b>	<b>16,7</b>
<b>Totale risorse destinate</b>		<b>3.269.244</b>	<b>7,2</b>

Fonte: relazione annuale Covip 2007

A conclusione della fase di avvio della riforma, su una platea potenziale stimabile in circa 12,2 milioni di unità, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme pensionistiche complementari per effetto di adesioni esplicite sono 2,7 milioni rispetto agli 1,8 milioni di fine 2006, registrando quindi una crescita di circa 900 mila unità.